

Come velocizzare il passaggio al sistema di calcolo contributivo delle pensioni?

Una proposta operativa per rafforzare l'aggancio alla vita attesa e incentivare il prolungamento delle carriere

Nicola C. Salerno

Il dibattito ormai da tempo ruota attorno a questo interrogativo. Sarebbe la soluzione più adatta a promuovere l'allungamento delle carriere lavorative su base volontaria. Infatti, i prolungamenti forzosi, tramite innalzamento dei requisiti anagrafici e contributivi, restringono le scelte individuali e possono introdurre elementi di attrito nel ricambio fisiologico della forza lavoro¹, oltre ad avere un effetto negativo sui livelli di produttività, nel caso di individui che preferirebbero lasciare il lavoro o combinare la pensione con un nuovo impiego. L'argomento è socialmente e politicamente sensibile, e la mancanza di una proposta compiuta sul piano operativo ha sinora complicato il confronto tra Partiti Sociali, oscurando i pregi di una scelta che probabilmente risponderebbe, oltre che a delle precise ragioni economiche, anche ad una logica giuridica, di salvaguardia delle sfere soggettive. Il tema riguarda, anche se in maniera diversa, sia le pensioni contributive che quelle retributive. Per le prime si pone il problema di scegliere come rafforzare la corresponsabilità tra contributi versati in corso vita lavorativa e rendita pensionistica, considerando, nei coefficienti di trasformazione montante-rata, la migliore approssimazione dell'aspettativa di vita del beneficiario al momento del pensionamento. Per le seconde, la scelta riguarda, invece, la modalità con cui è possibile inserire dei correttivi al loro criterio di calcolo, per stabilire una connessione con la vita attesa del beneficiario al momento del pensionamento.

1. L'aggancio delle pensioni alla vita attesa

Il rafforzamento dell'aggancio delle pensioni alla vita attesa è uno snodo essenziale per il percorso di riforma del *welfare system*. Da un lato, esso completerebbe la neutralizzazione dei flussi redistributivi ancora passanti per il sistema pensionistico, per permettere di convogliare risorse sugli istituti in grado di perseguire finalità di redistribuzione e di assicurazione contro eventi in corso vita attiva, in condizioni di maggiore efficienza ed efficacia; non a caso, istituti assenti o gravemente sottosviluppati in Italia (famiglia, minori, povertà grave, non autosufficienza, accesso alla prima casa, disoccupazione, formazione e riqualificazione)². Dall'altro lato, quell'aggancio rafforzerebbe la sostenibilità del sistema pensionistico di fronte al processo di invecchiamento della popolazione, che necessita che anche la vita attiva si allunghi in proporzione³. Per l'aggancio alla vita

¹ Soprattutto in un Paese ad elevata disoccupazione e a crescente incidenza dei lavori parasubordinati ed occasionali nelle fasce di età giovani, come l'Italia

² Le pensioni sono strumento inadatto alla redistribuzione delle risorse. Quando incorporata nelle regole generali del sistema pensionistico, la redistribuzione non solo non riesce ad essere selettiva, ma produce i suoi effetti a distanza di 35-40 anni, perdendo una delle sue caratteristiche salienti, la "presa diretta" sulla realtà economico-sociale. Questo non significa che prestazioni *ad hoc*, anche nella forma di vitalizi, non possano essere introdotte per il sostegno di coloro che in età avanzata si trovano privi di mezzi.

³ Dietro la stabilizzazione sul Pil che emerge dalle analisi di lungo periodo della spesa pensionistica nei documenti ufficiali di finanza pubblica (a cominciare dall'annuale Programma di Stabilità) si nascondono delle criticità. Innanzi tutto, quella stabilizzazione avviene ad un livello troppo elevato (il 14%) ed incompatibile con la diversificazione degli istituti di *welfare* e il *welfare-to-work*. Inoltre, senza interventi di *policy*, quell'incidenza prospettica sarà costituita da numerose pensioni medio-basse (quelle delle carriere corte, con interruzioni per disoccupazione, o con anni da parasubordinato) che porranno un problema di adeguatezza in un contesto in cui gli altri istituti rimarrebbero deboli e sottofinanziati.

attesa si devono considerare due passaggi: l'adeguamento degli assegni pensionistici alla vita media *post* pensionamento, e l'aggiornamento delle statistiche sulla vita media *post* pensionamento. Una proposta operativa su entrambi i fronti può aiutare a concretizzare il dibattito.

1.1 *Le pensioni e le quote di pensione contributive*

Per le pensioni e le quote di pensione contributive, la soluzione rimanda direttamente all'impostazione originaria della riforma "Dini" del 1995, che è stata recentemente modificata con l'introduzione degli "scalini" congiunti età-contribuzione per il pensionamento⁴:

- una finestra anagrafica in cui è possibile pensionarsi, che potrebbe partire da 57 anni come nella come nella originaria impostazione "Dini" o, preferibilmente, essere traslato un po' in avanti, 60-65 o 62-67⁵;
- coefficienti di trasformazione del montante nozionale in rata aggiornati annualmente in maniera automatica (*cfr. infra* paragrafo 2.);
- estensione di questi coefficienti oltre i 65 anni di età (per chi prolunga oltre questa soglia, oggi il coefficiente rimane quello del sessantacinquesimo anno).

Queste scelte rafforzerebbero la trasparenza e la neutralità finanziario-attuariale del criterio di calcolo contributivo: a carriere più lunghe/corte corrisponderebbero assegni di importo maggiore/minore. Sarebbe anche possibile, una volta inseriti questi incentivi endogeni al proseguimento delle carriere e stabilita una finestra anagrafica coerente con la lunghezza media della vita, fare a meno di requisiti di contribuzione minima.

1.2 *Le pensioni e le quote di pensione retributive*

Meno immediata sul piano tecnico è la soluzione per inserire un collegamento alla vita attesa all'interno delle pensioni calcolate *in toto* o *pro quota* con il criterio retributivo. Queste pensioni rimarranno ancora in erogazione sino al 2030-2035, e non è secondario porsi il problema di come coinvolgerle⁶. Prima di presentare una proposta operativa, è utile sottolineare come, con la scelta di inasprire i requisiti anagrafico-contributivi (quanto avvenuto con gli "scalini"), il lavoratore debba rinunciare a delle annualità e continuare a pagare contributi pensionistici, senza che l'importo della pensione cui avrà successivamente accesso aumenti sufficientemente da compensare⁷. Ma proprio perché è così, l'aggancio alla vita attesa, con correttivi *ex-post* all'importo della pensione, configura una soluzione migliore, in senso paretiano, rispetto all'innalzamento dei requisiti anagrafico-contributivi⁸. Sul piano operativo una soluzione percorribile potrebbe essere la seguente:

⁴ Legge del 6 Agosto 2008, n. 133.

⁵ Si tratta del cosiddetto "pensionamento flessibile". L'intervallo potrebbe essere in qualche misura indicizzato all'allungamento della vita, come già avviene in alcuni Paesi. È un aspetto che qui non si tocca, ma sul quale sarebbe utile un approfondimento.

⁶ Il più giovane rientrante nel *pro quota* aveva 18 anni di contribuzione al 1995. Dopo 38-40 anni di contribuzione, andrà in pensione nel 2015-2017. Se vivrà 20 anni dopo il pensionamento, riceverà l'ultimo assegno nel 2035-2037.

⁷ Quella che in teoria economica si chiama "tassa implicita sul proseguimento del lavoro", che è tipica delle regole di calcolo retributive. Per un approfondimento, *cfr.* Pammolli-Salerno (2004), "Regole pensionistiche e prolungamento dell'attività: analisi del Tir e effetti del cumulo lavoro-pensione", Quaderno Cerm n. 7-2004; e "Regole pensionistiche e incentivi al prolungamento della vita lavorativa: analisi del caso italiano", Quaderno Cerm n. 6-2004. Entrambi i contributi sono disponibili su www.cermlab.it.

⁸ Il miglioramento è paretiano perché, invece di obbligare il lavoratore al prolungamento della carriera, lo si lascia libero di scegliere tra il pensionamento con correzione al ribasso della pensione, e il prolungamento per attenuare la correzione al ribasso o addirittura

- la formula di calcolo rimane quella retributiva;
- si definiscono una soglia anagrafica qualificante ed una soglia di anzianità contributiva qualificante, che indicano rispettivamente l'età e l'anzianità verso cui in media dovrebbero spingersi le scelte di pensionamento per essere coerenti con la lunghezza della vita;
- la soglia anagrafica potrebbe essere individuata in un valore centrale dell'intervallo di pensionamento 60-65 o 62-67, scelto come finestra per il pensionamento flessibile (cfr. *supra* paragrafo 1.1); la soglia contributiva sarebbe quella della carriera completa di 40 anni⁹;
- indipendentemente dall'età effettiva del titolare, la pensione è virtualmente riferita a un'età "canonica" o "pivot", pari al minor valore tra la soglia anagrafica qualificante e l'età effettiva aumentata degli anni di contribuzione mancanti per la soglia di anzianità qualificante¹⁰;
- per il calcolo della pensione corretta, si stabilisce equivalenza finanziario attuariale tra, da un lato, la somma delle rate cui il titolare avrebbe mediamente diritto se la sua età effettiva fosse pari a quella "canonica" e, dall'altro, la somma delle rate che mediamente gli saranno riconosciute tenuto conto della sua età effettiva¹¹;
- l'equivalenza finanziario-attuariale è instaurata utilizzando le stesse tavole di mortalità/sopravvivenza cui fa riferimento il criterio di calcolo contributivo (cfr. *supra* paragrafo 1.1), e lo stesso tasso di interesse reale (oggi l'1,5 per cento) a cui, dopo l'entrata in quiescenza, continua l'accumulazione nozionale del montante contributivo che residuo dopo lo stacco delle annualità di pensione¹².

ottenere una correzione al rialzo (per carriere significativamente più lunghe della media corrente). A parità di effetto che si può ottenere sull'andamento della spesa pensionistica pubblica, si lascia libertà al singolo.

⁹ Le due soglie potrebbero essere riviste nel tempo secondo delle regole precodificate, come proposto per lo stesso intervallo di pensionamento flessibile.

¹⁰ Per coloro che si pensionano con una anzianità superiore alla qualificante, l'età "canonica" è fissata al minor valore tra la soglia anagrafica qualificante e l'età effettiva al momento della maturazione della soglia di anzianità qualificante.

¹¹ Nella prima somma, le rate sono quelle derivanti dal calcolo della pensione secondo le regole retributive, considerate al valore nominale del primo anno, senza l'indicizzazione *ex-post* all'inflazione. Queste rate il titolare riceverà per un numero di anni pari alla vita attesa misurata all'età "canonica". Nella seconda somma, le rate sono quelle, inferiori alle prime di una percentuale (% nella formula al paragrafo 1.3), anche in questo caso considerate senza l'indicizzazione *ex-post* all'inflazione. Queste altre rate il titolare riceverà per un numero di anni pari alla vita attesa misurata alla sua età effettiva di pensionamento.

¹² Nel dibattito sui possibili miglioramenti dell'impianto delle regole contributive si discute anche dell'eventualità di modificare il riferimento ad un tasso di accumulazione reale fissato *ex-ante* per il periodo di quiescenza. Sul punto, cfr. Gronchi S. (2008), "Errori e distorsioni del sistema pensionistico. Due proposte di correzione", sta in "Un welfare per crescere", edizione speciale della rivista "Arel - Europa, Lavoro, Economia"; vi si suggerisce, sulla scorta di alcune esperienze internazionali, la possibilità di riconoscere un tasso *ex-ante* di base per il calcolo della rendita (incorporato nei coefficienti di trasformazione), per poi rivalutare anno per anno la rata, oltre che dell'inflazione, anche della differenza tra il tasso di crescita reale del Pil e il tasso di base. Da un lato, proposte di questo genere non sembrano immuni da criticità (ad esempio, che cosa accade se il tasso di crescita reale del Pil è inferiore all'1,5%?). Dall'altro il ricorso ad un tasso fissato *ex-ante* non necessariamente rappresenta un limite del criterio contributivo o una necessità tecnica imposta dalla scelta di anticipare i rendimenti futuri nel calcolo della rata; il tasso fisso *ex-ante* può rientrare nelle caratteristiche qualificanti il pilastro pensionistico pubblico rispetto a quello privato in un sistema *multi-pillar*, con il riconoscimento di un rendimento contenuto ma certo durante la fase di quiescenza. Tuttavia, anche qualora si dovessero apportare delle modifiche alle modalità con cui il montante continua ad accumularsi durante gli anni *post* pensionamento, la proposta di correzione delle pensioni retributive, qui presentata, rimarrebbe valida, e il tasso di interesse reale per impostare l'equivalenza finanziario-attuariale potrebbe anche essere sganciato da strette corrispondenze con l'andamento del Pil, e rappresentare l'abbattimento/premio percentuale ritenuto opportuno a correggere gli effetti distorsivi del criterio di calcolo retributivo, alla luce in primo luogo dei valori che quelle percentuali assumono in un ampio *range* di età/anzianità al pensionamento (cfr. paragrafo 1.3). Sempre a questo proposito, non sembra si possa sostenere che utilizzare un diverso tasso di interesse per il contributivo e il retributivo introduca qualche forma di discriminazione. Alla base ci sono regole di calcolo delle pensioni completamente diverse e, mentre per il contributivo è corretto cercare un tasso di accumulazione che abbia un chiaro significato economico-finanziario dato che deve applicarsi al montante nozionale di ciascun lavoratore mimando un processo di accumulazione reale, così non è per il retributivo, dove il tasso necessario ad introdurre abbattimenti/premi può giustificarsi in base a considerazioni più empiriche ed induttive. In altri termini, per le pensioni contributive è necessario che l'accumulazione del montante continui, durante la quiescenza, ad un tasso che abbia una corrispondenza con la crescita del Pil, dal momento che la formazione stessa di quel montante è avvenuta, durante la vita attiva, secondo questo principio finanziario. Diversamente, le pensioni retributive, non rispondendo sin dall'inizio ad un criterio di calcolo finanziario, non necessariamente devono essere corrette facendo ricorso allo stesso identico parametro che per le retributive rappresenta il tasso di rendimento *post* pensionamento. Un tasso reale dell'1,5%, ad ogni modo, non sembra potersi discostare molto dalla crescita media annua cui andiamo incontro nei prossimi 25-30 anni, il periodo massimo durante il quale continueranno ad essere erogate pensioni *in toto* e *pro quota* retributive (cfr. Gronchi, *cit.*).

1.3 Due esempi di calcolo per le pensione retributive

L'equivalenza finanziario-attuariale è descritta dalla seguente formula:

$$\sum_{t=1}^{\text{vita_attesa_ad_età_\"canonica\"}} \frac{1}{(1+1,5\%)^{t-1}} = \sum_{t=1}^{\text{vita_attesa_ad_età_effettiva}} \frac{(1+\%)}{(1+1,5\%)^{t-1}}$$

Per evitare eccessiva discontinuità nella maturazione delle soglie qualificanti e nell'imputazione della vita attesa, la stessa equazione può essere reimpostata su base mensile¹³. A tal fine, le due vite attese devono essere espresse in mesi, e così pure il tasso di interesse, che dall'1,5% annuo diviene, sempre in capitalizzazione composta, pari allo 0,124% (approssimando alla terza cifra decimale come attualmente avviene nel calcolo della retribuzione pensionabile all'interno del retributivo).

Primo esempio

Si consideri un lavoratore di 57 anni di età e 34 di contribuzione, sotto le seguenti ipotesi: vita attesa secondo le tavole dell'Istat¹⁴, assenza di reversibilità¹⁵, soglia di età qualificante a 62 anni¹⁶, soglia di anzianità qualificante a 40 anni. In questo caso, la soglia qualificante che viene raggiunta per prima è quella anagrafica. Ne deriverebbero le seguenti correzioni, in riduzione e in aumento, della prima rata di pensione retributiva¹⁷:

età di pensionamento (anzianità) ¹⁸	vita attesa in mesi con arrotondamento all'intero ¹⁹	% di correzione della pensione ²⁰
57 (34)	291	-14,721%
58 (35)	281	-12,200%
59 (36)	271	-9,490%
60 (37)	261	-6,571%
61 (38)	251	-3,418%
62 (39)	241	0,000%
63 (40)	232	3,330%
64 (41)	222	7,348%
65 (42)	213	11,290%
66 (43)	204	15,581%
67 (44)	195	20,271%
...

fonte: elaborazioni Cerm su Istat

¹³ Non si tiene conto, per semplicità, del fatto che anche le pensioni prevedono il pagamento della tredicesima e, in alcuni casi, anche della quattordicesima mensilità. Le computazioni potrebbero essere agevolmente aggiornate.

¹⁴ Cfr. <http://demo.istat.it/unitav/index.html?lingua=ita>.

¹⁵ Per restare fedeli all'impianto della proposta, la pensione di reversibilità dovrebbe essere calcolata a partire dall'importo corretto della pensione principale. Un simile cambiamento dovrebbe coinvolgere la pensione indiretta. Su quest'ultima, tuttavia, si potrebbero discutere delle deroghe almeno fintantoché non siano compiuti progressi sul fronte della riforma degli istituti assicurativi e assistenziali *extra* pensioni, per evitare l'insorgere di situazioni di insufficienza dei redditi in capo agli eredi. La pensione indiretta andrebbe, infatti, organizzata come un istituto a carattere pienamente solidaristico e redistributivo, soggetto alla prova dei mezzi e a carico della fiscalità generale.

¹⁶ La soglia anagrafica qualificante è posta a 62 anni, ma l'allungamento della vita in buona salute e gli esempi internazionali suggerirebbero livelli superiori (65 anni). Cfr. per esempio Oecd (2007), "Live longer, work longer" e, per una tavola di sintesi delle età di pensionamento e di uscita definitiva dal mercato del lavoro, cfr. www.touteleurope.fr.

¹⁷ Su questa rata si applica poi l'indicizzazione all'inflazione.

¹⁸ L'età anagrafica si raggiunge al completamento dell'anno. Ad ogni coorte (i nati in un determinato anno) corrisponde una medesima speranza di vita, quella espressa in mesi nella seconda colonna delle tavole.

¹⁹ Il pagamento della pensione avviene alla fine di ogni mese.

²⁰ Le correzioni agli assegni mensili sono direttamente interpretabili anche come correzioni annuali.

Secondo esempio

Se, a parità delle altre ipotesi, si prende il caso di una lavoratrice di 58 anni di età e 37 di contribuzione. In questo caso, la soglia qualificante che viene raggiunta per prima è quella contribuita, e le correzioni diverrebbero:

età di pensionamento (anzianità)	vita attesa in mesi con arrotondamento all'intero	% di correzione della pensione
58 (37)	344	-7,610%
59 (38)	333	-5,161%
60 (39)	322	-2,543%
61 (40)	312	0,000%
62 (41)	301	2,995%
63 (42)	290	6,219%
64 (43)	280	9,373%
65 (44)	269	13,116%
66 (45)	259	16,797%
67 (46)	248	21,192%
...

fonte: elaborazioni Cerm su Istat

2. L'aggiornamento annuale dei dati sulla vita attesa²¹

I due casi presentati sono a puro titolo esemplificativo; sulla fissazione delle soglie qualificanti, come anche dello stesso tasso di interesse su cui impostare l'equivalenza finanziario-attuariale, il dibattito può approfondirsi. Ma per completare la proposta di riforma è necessario anche considerare un altro aspetto: l'aggiornamento delle statistiche sulla vita attesa. Il punto tocca non solo le pensioni retributive da correggere, ma anche e direttamente le pensioni contributive, per le quali il coefficiente di trasformazione montante-rata non può prescindere dalla durata della vita *post* pensionamento. In Italia queste statistiche sono pubblicate annualmente, ma con un ritardo di 3-4 anni. Al momento, per esempio, sono disponibili i dati sui tassi di mortalità e sulla vita attesa del 2006 (sono quelli utilizzati nelle computazioni).

All'interno del criterio di calcolo contributivo, l'aggiornamento dei coefficienti, e quindi della vita attesa, era previsto con cadenza decennale dal testo originario della riforma "Dini" (Legge n. 335 del 1995). Successivamente, il Protocollo "Welfare", siglato nel 2007 tra Governo e Sindacati, ha previsto che, a decorrere dal 2010, l'aggiornamento debba diventare triennale e automatico, ancorché soggetto (con una palese contraddizione nei termini) *alla nulla osta* di una commissione tecnica. La realtà è che, sinora, i coefficienti e i dati sulla vita attesa che gli stessi incorporano sono rimasti quelli stabiliti nel 1995, sulla base della tavola di sopravvivenza relativa al 1990 e allora non ancora assestata.

Il principio di corresponsabilità e di responsabilizzazione individuale, che sono alla base della riforma "Dini" e che la proposta qui avanzata vorrebbe estendere alle pensioni retributive, richiederebbe un aggiornamento annuale ed automatico (con decreto ministeriale ad articolo unico) delle statistiche della vita attesa. Un aggiornamento così frequente, non solo metterebbe al riparo da discontinuità di trattamento di individui che si pensionano a distanza di poco tempo l'uno dall'altro, ma eviterebbe che sulla scadenza dell'aggiornamento si addensassero tensioni politiche e sociali, le stesse che nel 2005 hanno impedito di

²¹ In tema di aggiornamento dei dati sulla speranza di vita, necessari sia per i coefficienti di trasformazione montante-rata che per le correzioni delle pensioni retributive secondo la proposta qui avanzata, il dibattito corrente si estende anche alla opportunità di una loro differenziazione uomo-donna. Non si affronta, qui, questo punto, ma si sottolinea come, se la modifica fosse accolta, essa potrebbe trovare naturale applicazione anche alle correzioni delle pensioni retributive.

rispettare il detto della Legge n. 335 del 1995. Anche se i dati sono disponibili con un ritardo di 3-4 anni²², bisognerebbe, dunque, far valere ogni anno i dati più recenti possibile, pur di rendere il meccanismo fluido e al riparo da ripensamenti o atteggiamenti di *moral hazard*. Tuttavia, se si osserva l'andamento nel tempo della speranza di vita nel corso degli ultimi 40-50 anni, emerge che, sotto un *trend* di medio lungo periodo fortemente crescente²³, l'andamento anno per anno può riservare anche delle flessioni²⁴, come conseguenza delle rilevazioni statistiche. In che modo, quindi, seguire anno per anno l'andamento della vita attesa, se questo può richiedere, paradossalmente, anche di riconoscere, in alcuni anni, delle sue riduzioni²⁵? Non si introdurrebbe un altro fattore di discriminazione interpersonale?

Per proporre una soluzione percorribile, è importante ricordare che le statistiche sulla vita attesa sono costruite con modalità retrospettiva (o *backward looking*). Trascurando che i dati sono resi disponibili con un ritardo di 3-4 anni, la vita attesa attribuibile ad un 60enne nell'anno "t" è calcolata sulla base delle probabilità di sopravvivenza registrate tra "t-1" e "t" per i 60enni, i 61enni, i 62enni, sino all'ultima coorte di età con componenti in vita in "t-1". Questo implica che la vita attesa incorporabile nei coefficienti di trasformazione, e utilizzabile per le correzioni delle pensioni retributive, sottostima quella che dovrebbe essere effettivamente attribuita ai pensionandi²⁶.

Nonostante la letteratura economica si sia spesso misurata col problema, è arduo pensare che si possa facilmente passare, come avviene per i contratti di natura privata, ad un modalità prospettiva (o *forward looking*), basata su proiezioni delle speranze di vita attribuibili a ciascuna coorte. Le proiezioni manterrebbero sempre dei margini di opinabilità, a partire dalle stesse basi metodologiche e dagli stessi strumenti statistici con cui fossero elaborate. Un conto è che questa opinabilità riguardi contratti individuali volontari tra il sottoscrittore e operatori privati (come i gestori di fondi pensione o di polizze assicurative) in concorrenza tra loro sul mercato; altro è, invece, che essa pervada un contratto obbligatorio come quello del pilastro pensionistico pubblico, che si poggia su un patto tra generazioni²⁷. E se poi *ex-post* emergessero delle discrepanze significative? Non ne potrebbe derivare una crisi di sfiducia nei confronti delle regole pensionistiche pubbliche e delle stesse Istituzioni che le presiedono? Ancor più impercorribile appare la strada di una iniziale erogazione *pro-tempore* della pensione, con aggiustamenti successivi mano a mano che si rendessero disponibili statistiche sulla vita attesa di coorti sempre più prossime a quella cui appartiene il beneficiario²⁸.

La soluzione appare non poter prescindere dall'utilizzo dei dati storici e da una minimizzazione del loro errore. Se l'aggiornamento dei dati sulla speranza di vita fosse annuale, e se l'Istat si impegnasse ad accorciare il ritardo di pubblicazione e a ridurre la necessità di assestamento dei dati, l'errore di sottovalutazione della vita attesa potrebbe essere significativamente ridotto²⁹. L'aggiornamento annuale potrebbe prevedere, per ovviare alle flessioni che è possibile si registrino anno per anno, che le modifiche

²² Il divario potrebbe essere ridotto, soprattutto se si guarda alla maggiore tempestività con cui statistiche omologhe sono diffuse in altri Paesi.

²³ Ad esempio, la vita attesa alla nascita e a 65 anni hanno fatto registrare aumenti significativi dal 1960 ad oggi. Nella media dei principali Partner Ue e degli Stati Uniti, la prima ha guadagnato circa un anno ogni quattro/cinque; la seconda circa un anno ogni dieci per gli uomini, e un anno ogni otto/nove per le donne.

²⁴ Cfr. Pammolli F. e N. C. Salerno (2009), "Dove va la spesa sanitaria (potenziale)?", mimeo nei volumi dell'Astrid (www.astrid-online.it).

²⁵ Il problema, in realtà, potrebbe presentarsi anche se l'aggiornamento, pur non annuale, avviene comunque a cadenze non lunghe. Anche sul triennio, per esempio, il problema potrebbe ripresentarsi.

²⁶ Cfr. Gronchi S. e R. Manca (2007), "Pensioni contributive: come garantire la corresponsività", su www.lavoce.info.

²⁷ Il parametro della vita attesa potrebbe rimanere esposto a forme di "rischio politico" mascherato sotto i tecnicismi della proiezione. E da questo punto di vista, il ricorso ad una Autorità indipendente, sia dal Governo che dalle Istituzioni che gestiscono il primo pilastro, può funzionare bene in teoria, ma poi nella prassi è destinato a scontrarsi con situazioni in cui possono emergere condizionamenti, espliciti o impliciti, anche dettati dall'andamento della finanza pubblica e della congiuntura. L'Istat, per fare un esempio, dovrebbe già funzionare come una Autorità indipendente che potrebbe prendersi carico delle proiezioni; eppure quante volte il suo operato, a torto o ragione, è stato oggetto di controversie? Dietro il rimando ad una Autorità indipendente c'è il rischio che si celi la ricerca di una soluzione ideale ma di difficoltosa realizzazione.

²⁸ Sarebbe motivo di un perenne stato di incertezza, che minerebbe sia la serenità sociale che lo stesso stato di diritto.

²⁹ Cfr. Gronchi-Manca (2007), *cit.*.

vengano apportate soltanto in caso di aumento. Una asimmetria giustificata dal fatto che storicamente il *trend* si è dimostrato fortemente crescente, al di là di fluttuazioni di brevissimo periodo^{30,31}.

3. Conclusioni e invito al dibattito

La proposta avanzata si combina di due parti: l'aggiornamento annuale delle statistiche sulla vita attesa; e l'utilizzo delle stesse, oltre che all'interno dei coefficienti di trasformazione montante-rata per le pensioni contributive, anche per il calcolo di correzioni finanziario-attuariali utili a creare un legame con la durata della permanenza in quiescenza anche per le pensioni e le quote di pensione retributive. Di fronte all'esigenza di allungare la vita attiva, per diversificare gli istituti di *welfare* in condizioni di sostenibilità dei conti pubblici, si tratterebbe di una soluzione più flessibile e più rispettosa della sfera individuale, se paragonata con inasprimenti dei requisiti sia anagrafici che contributivi per l'accesso al pensionamento.

La proposta ha il pregio di spingersi ad un livello di operatività che, benché ulteriormente da approfondire e da perfezionare sotto tanti profili, contiene un computo delle correzioni finanziario-attuariali per le pensioni retributive, e alcune argomentazioni a supporto di una soluzione molto concreta sull'aggiornamento annuale dei dati sulla speranza di vita, da attuarsi solo nei casi in cui gli stessi facciano registrare aumenti. In questo modo, è possibile minimizzare l'inevitabile errore che si compie quando la speranza di vita viene imputata sulla base di dati storici relativi a coorti diverse da quella cui appartiene il pensionando (l'errore del *backward looking*). Errore molto probabilmente inevitabile, perché ipotesi di passaggio a stime della vita attesa prospettica (*forward looking*) appaiono, per una serie di considerazioni qui sintetizzate, molto difficili se non addirittura irrealistiche.

Sarebbe utile che il dibattito potesse raccogliere questa proposta, o proposte equivalenti, per migliorarla in uno sforzo di finalizzazione alle scelte di *policy*. Sono soprattutto due gli aspetti su cui si vorrebbe richiamare l'attenzione. In primo luogo, è necessario contestualizzare l'intervento sulle pensioni in una visione d'insieme del processo di rinnovamento del *welfare system*. L'orizzonte andrebbe allargato, coordinando la riforma delle pensioni con quella degli ammortizzatori contro la disoccupazione, degli istituti redistributivi-assistenziali oggi mancanti, della fiscalità dei pilastri previdenziali privati (sia per pensioni che per sanità), e del cuneo contributivo lato impresa. Una prospettiva più ampia aiuterebbe a convincere che l'intervento sulle pensioni non corrisponde ad un arretramento della rete di sicurezza sociale, ma alla sua

³⁰ Rimarrebbe il problema che una medesima rilevazione delle aspettative di vita (non la stessa aspettativa, ma una aspettativa appartenente alla stessa rilevazione) viene applicata a persone che, pur pensionandosi nello stesso anno, hanno età anagrafiche diverse. Ma si tratterebbe di un effetto distorsivo tutto sommato accettabile e per due ragioni: da un lato, i valori applicati rimarrebbero sempre "generosi" per tutti (un po' di più per alcuni, un po' meno per altri); dall'altro lato, a meno che le età al pensionamento non siano significativamente diverse (cosa sempre più rara nella prospettiva dell'allungamento della vita attiva e del pensionamento flessibile all'interno di una finestra anagrafica di 4-5 anni come nella proposta descritta al paragrafo 1.), la discriminazione rimarrebbe comunque contenuta.

³¹ L'aggiornamento annuale dei coefficienti porterebbe con sé un controeffetto sugli incentivi al posticipo del pensionamento trasmessi attraverso le regole di calcolo contributive e le correzioni finanziario-attuariali delle pensioni retributive. Per questa ragione, nel dibattito è presente anche la proposta di assegnare a ciascun lavoratore un vettore di speranze di vita (un valore per ogni anno di possibile pensionamento) nel momento in cui egli varca l'intervallo anagrafico entro cui il pensionamento è possibile, e di salvaguardare questo vettore da successive possibili modifiche (come una sorta di diritto acquisito). Se, infatti, dopo il posticipo di un anno del pensionamento, la pensione contributiva è calcolata tenendo conto di una vita attesa che intanto è cresciuta, e lo stesso avviene per il calcolo delle correzioni delle pensioni retributive, allora l'effetto di incentivazione al posticipo viene in qualche misura ridimensionato. L'assegnazione del vettore all'ingresso nella finestra di pensionamento (*cfr.* Gronchi-Manca, 2007, *cit.*) è una eventualità che può essere presa in considerazione e combinata con le proposte qui avanzate. Tuttavia, sarebbe da appurare se il controeffetto rimanga di ordine di grandezza secondario, soprattutto quando l'orizzonte di tempo su cui il lavoratore è chiamato a scegliere se e di quanto posticipare è di 4-5 anni. Anche per evitare il controsenso che, nel tentativo di rafforzare la corresponsabilità tra contributi e pensioni, poi si scelga di ammorbidire *tout court* il principio. Forse può essere conveniente "accontentarsi" dell'incentivo al posticipo che scaturisce dall'effetto netto dell'aggiornamento annuale.

razionalizzazione e al suo potenziamento di fronte alle sfide future (invecchiamento della popolazione, bassa crescita economica).

In secondo luogo, si avverte l'esigenza di una analisi di maggior dettaglio sui profili giuridici delle soluzioni qui proposte; cosa importante per una duplice ragione: sia per dare fondamenta più solide agli interventi, sia perché una ricercata coerenza tra la logica economica e quella del diritto ne aumenterebbe la trasparenza e la comprensibilità al più vasto pubblico.

Aprile 2010